Comune di **CANISTRO** (Prov. L'Aquila)

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

Art.	DESCRIZIONE
	Capo I **Norme Generali**
1	Oggetto e scopo del regolamento.
2	Abitazione principale e sue pertinenze soggette all'imposta.
3	Valore aree fabbricabili.
4	Fabbricati fatiscenti
5	Gestione del servizio.
	Capo II **Statuto dei diritti dei contribuenti**
6	Principi generali.
7	Informazione dei contribuenti.
8	Conoscenza degli atti e semplificazione.
9	Motivazione degli atti – Contenuti.
10	Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.
11	Interpello del contribuente.
	Capo III **Interessi – Rimborsi e Compensazione**
12	Interessi
13	Rimborsi e compensazioni
	Capo IV **Sanzioni - Ravvedimento**
14	Sanzioni.
15	Ritardati od omessi versamenti.
16	Procedimento di irrogazione delle sanzioni.
17	Irrogazione immediata delle sanzioni.
18	Ravvedimento.
19	Importi di modesto ammontare.
	Capo V **Revisioni ed aggiornamenti del classamento catastale**
20	Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone.
21	Aggiornamento del classamento catastale.
	Capo VI **Norme finali**
22	Norme abrogate.
23	Pubblicità del regolamento e degli atti.
24	Casi non previsti dal presente regolamento.
25	Rinvio dinamico.
26	Tutela dei dati personali.
27	Rinvio ad altre disposizioni.
28	Variazioni del regolamento.
29	Termine per la conclusione dei procedimenti.
30	Entrata in vigore del regolamento.

ALLEGATO N° 2 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 20 DEL 19.10.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Assunta D'Agostino)

ZONA (come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore)	VALORE VENALE Euro /per mq
ZONA "B1" DI COMPLETAMENTO PIANO PARTICOLAREGGIATO	13.00
ZONA "B2" DI COMPLETAMENTO - EDIF. DIRETTA	32.50
ZONA "B3" DI COMPLETAMENTO - EDIF. DIRETTA	26.00
ZONA "B4" DI COMPLETAMENTO - EDIF. DIRETTA	19.50
ZONA "C1" DI ESPANSIONE - PIANO LOTTIZZAZ.	9.10
ZONA "C2" P.E.E.P. - EDIF. DIRETTA	9.10
ZONA "D1" PICCOLA INDUSTRIA ED	13,00
ZONA "D2" PICCOLA INDUSTRIA ED ARTIGIANATO INTERVENTO DIRETTO	15.60
ZONA "D3" VALORIZZAZIONE ACQUE MINERALI ED ATTREZZATURE TURISTICHE ATTUAZIONE ATTRAVERSO PIANO D'AREA APPROVATO	13.00
ZONA "D4" VALORIZZAZIONE ACQUE MINERALI ED ATTREZZATURE TURISTICHE PIANO PREVENTIVO	9.10
ZONA "D5" ATTREZZATURE TURISTICHE DI TIPO ALBERGHIERO ATTUAZIONE ATTRAVERSO PIANO D'AREA APPROVATO	13.00
ZONA "D6" ATTREZZATURE TURISTICHE DI TIPO ALBERGHIERO PIANO PREVENTIVO	9.10
ZONA "D7" ATTREZZATURE ALBERGHIERE E RICETTIVITA' SPECIALE EDIFICAZIONE DIRETTA	19.50
ZONA "D8" ATTREZZATURE TEMPO LIBERO PIANO PREVENTIVO	6.50
ZONA "F1" VERDE PUBBLICO EDIF. DIRETTA	3.90
ZONA "F2" ATTREZZATURE PER LO SPORT EDIF. DIRETTA	6.50
ZONA "F3" ISTRUZIONE EDIF. DIRETTA	6.50
ZONA "F4" SERVIZI DI INTERESSE COMUNE EDIF. DIRETTA	3.90
ZONA "F5" SERVIZI CIMITERIALI EDIF. DIRETTA	3,90
ZONA "G1" ATTREZZATURE TECNOLOGICHE EDIF. DIRETTA	3,90
ZONA "G2" AREA FERROVIARIA	3,90
ZONA "G3" AREA PARCHEGGIO	3,90

2.Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

3.I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della Giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l'anno successivo.

4.Per le aree fabbricabili le cui superfici sono inferiori al lotto minimo o non sono edificabili autonomamente per mancanza delle distanze il valore venale è ridotto al cinquanta per cento di quello predeterminato.

C.C. n° 20/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Assunta D'Agostino)

Art. 9
Motivazione degli atti - Contenuti.
(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Gli atti emanati dall'ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
2. Gli atti comunque indicano:
a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Sui titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 10
Tutela dell'affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Art. 11
Interpello del contribuente.

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO III
INTERESSI – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

Art. 12
Interessi

1. Sulle somme dovute per imposta non versata alla prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13
Rimborsi e compensazione

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto da contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura di tre punti percentuali in più rispetto al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00 per anno solare.

C.C. n° 20/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Assunta D'Agostino)

Art. 19
Importi di modesto ammontare.

1.Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 12,00 (dodici), gli importi (comprensivi di sanzioni, interessi e spese postali) fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.

2.Il pagamento deve essere effettuato con l'arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto limite.

CAPO V
REVISIONI ED AGGIORNAMENTI DEL CLASSAMENTO CATASTALE

Art. 20
Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone Alternativi

1. Non si procede alla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone, prevista dall'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in quanto il territorio di questo Comune non è ripartito in microzone;

Art. 21
Aggiornamento del classamento catastale

1. In applicazione dell'art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell'Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell'archivio edilizio comunale, nell'archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.

3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:

a) i dati catastali dell'unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

b) gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;

c) le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;

d) la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano.

CAPO VI
NORME FINALI

Art. 22
Norme abrogate.

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 23
Pubblicità del regolamento e degli atti.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 24
Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) lo Statuto comunale;

c) i regolamenti comunali;

d) gli usi e consuetudini locali.

C.C. n° 20/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE